COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

ORDINANZA N° 47

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PRESO ATTO che a seguito della realizzazione con successiva apertura del complesso termale denominato "Aquardens" in località S. Lucia e precisamente in via Valpolicella il traffico veicolare e pedonale è notevolmente aumentato per il consistente numero di persone che utilizzano questa nuova struttura;
CONSTATATO che il tratto di strada interessato, che si estende dall'incrocio a rotatoria con via Bardoline fino all'innesto con la strada Statale n° 12 del Brennero, è classificata strada comunale fuori dal centro abitato. priva di marciapiede e con una banchina di ridotte dimensioni;
RILEVATO che oltre ai numerosi veicoli il tratto di strada è utilizzato anche da pedoni che utilizzando i mezzi pubblici che transitano sulla strada Statale n° 12, percorrono a piedi l'arteria fino all'ingresso del parco termale;
ACCERTATO che lungo la strada sopra citata vige il limite massimo di velocità di 90 km/ora
SENTITA l'Amministrazione Comunale in seduta di Giunta in data 02.10.2012;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessaria una nuova regolamentazione della sosta in via Madonna – tratto compreso tra via Prese e via degli Alpini; per le premesse sopra indicate;
RITENUTO pertanto opportuno a tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale, istituire un limite massimo di velocità inferiore a quello attualmente esistente;
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e art. 142 comma 2 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
VISTI gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

O R D I N A

1. **la limitazione della velocità a 50 km/ora per tutte le categorie di veicoli** lungo la via Valpolicella (tratto compreso tra la Strada Statale n° 12 del Brennero e l'incrocio con via Bardoline);

2. la posa in loco della necessaria segnaletica verticale, da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, in rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione (fig. II.50);

3. che la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale e dagli altri operatori della Forza Pubblica;

INFORMA

1. che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Sandrini Giacomo – Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
2. che a norma dell'art. 3.comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n° 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia;
3. che in relazione al disposto dell'art. 37.comma 3° del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.
4. che in alternativa, e per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia affissa all'Albo del Comune, pubblicata sul sito internet e trasmessa per competenza a:
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Corpo di Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri;

Pescantina 18.04.2013

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PESCANTINA -

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Comm. Sandrini Giacomo)